ASSOCIAZIONE GENITORI DE "La Nostra Famiglia"

Sezione del Veneziano

ATTO COSTITUTIVO

I - Costituzione, scopi e durata

- Articolo 1 - Costituzione

E' costituita l'associazione denominata "Associazione Genitori de La Nostra Famiglia - Sezione di Noale".

L'associazione ha sede in Noale (Ve), via GiovanBattista Rossi, n. 24. Essa non ha fini di lucro né vincolo alcuno con partiti e/o movimenti politici.

Ad essa possono aderire, come soci, i genitori / tutori / amministratori di sostegno / parenti di primo grado dei bambini accolti e dimessi dalle strutture riabilitative e da altre strutture de "La Nostra Famiglia", le persone fisiche de "La Nostra Famiglia" nonché tutti coloro che, condividendo le finalità dell'associazione ed il suo spirito animatore, intendono farne parte.

I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, nel pieno rispetto della Costituzione Italiana.

- Articolo 2 - Finalità e obiettivi

L'associazione intende operare nella valorizzazione e nella promozione umana e sociale della persona con disabilità e della sua famiglia, nonché nel campo della tutela dei rispettivi diritti civili, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale, in piena collaborazione e sintonia con "La Nostra Famiglia" della quale condivide l'opera e ne mutua lo spirito animatore, fondamento della propria identità.

Dette finalità si perseguono tramite la realizzazione dei seguenti obiettivi:

1. relativi ai soggetti con disabilità ed alle loro famiglie:

- favorire un reciproco aiuto e un aggiornamento sui problemi dell'educazione, del recupero e dell'inserimento sociale delle persone con disabilità;
- favorire l'incontro e la comunicazione tra persone con disabilità, loro familiari e rappresentanti delle istituzioni;
- ampliare le conoscenze delle famiglie in ambito giuridico, educativo e culturale;
- favorire l'adesione o la collaborazione con associazioni, consorzi, enti locali pubblici o privati, enti nazionali ed internazionali aventi analoghe o complementari finalità.

2. relativi alle istituzioni e alle amministrazioni pubbliche:

- promuovere lo sviluppo di una rete di servizi orientati secondo il principio della libertà di cura e della libertà di scelta del presidio di cura da parte del fruitore delle prestazioni;
- favorire risposte normative più aderenti ai bisogni delle persone con disabilità;
- promuovere la partecipazione al processo decisionale ed attuativo legato alla definizione e all'erogazione di servizi per le persone con disabilità attraverso la presenza della associazione negli ambiti decisionali, specie legislativi ad ogni livello (nazionale, regionale, locale).

- 3. relativi all'appoggio dell'attività dell'associazione "La Nostra Famiglia" nella comune identità di valori:
 - sostenere i programmi operativi ed il progetto pedagogico educativo dell'associazione La Nostra Famiglia", con particolare riguardo all'attività dei suoi Centri, in un quadro di collaborazione, partecipazione e valorizzazione dell'apporto dei genitori, nel pieno rispetto delle scelte operative e gestionali;
 - promuovere e sostenere le iniziative dirette alla creazione di servizi di assistenza, inserimento familiare, formazione al lavoro e integrazione sociale di persone con disabilità, con particolare riguardo a quelle dimesse dai Centri de "La Nostra Famiglia";

- Articolo 3 - Attività

Per il conseguimento degli obiettivi predetti, l'Associazione Genitori potrà svolgere qualunque attività direttamente connessa con essi specie sotto forma di:

- svolgimento di corsi di aggiornamento e di approfondimento dei temi di interesse dei genitori ed attinenti alla disabilità dei propri figli;
- predisposizione di spazi ed opportunità d'incontro tra persone con disabilità, famiglie ed istituzioni;
- diffusione e informazione sui servizi e sull'attività dell'Associazione "La Nostra Famiglia" e sulle problematiche connesse con il recupero delle persone con disabilità, mediante l'utilizzo di mezzi di comunicazione e, in specie, delle pubblicazioni dell'Associazione;
- promozione di servizi per le persone disabili e per le loro famiglie. Sono comunque escluse le attività non connesse, nonché la gestione diretta di strutture di servizi alla persona.

I rapporti di collaborazione e di interscambio sui temi di comune interesse, tra l'associazione "La Nostra Famiglia" e l'Associazione Genitori, sono regolati da un apposito protocollo d'intesa vincolante per le parti.

- Articolo 4 - Durata

L'associazione ha durata indeterminata.

II - Soci

- Articolo 5 - Tipologia

Possono essere soci:

- i genitori, i tutori, gli amministratori di sostegno, i parenti di primo grado dei bambini accolti o dimessi dalle strutture riabilitative e da altre strutture de "La Nostra Famiglia";
- le persone fisiche de "La Nostra Famiglia"
- tutti coloro che, condividendo le finalità dell'associazione ed il suo spirito animatore, intendono farne parte.

- Articolo 6 - Modalità di adesione

La richiesta di adesione deve essere rivolta per iscritto al consiglio direttivo e deve comprendere:

- Dati anagrafici, residenza, cittadinanza e codice fiscale.
- Dichiarazione di accettazione dello spirito e delle finalità

dell'Associazione, del presente Statuto e l'impegno ad osservarne le disposizioni insieme con quelle degli eventuali regolamenti interni adottati dal Consiglio Direttivo.

• Autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Il consiglio direttivo delibera sulla domanda alla prima occasione possibile e della decisione viene data notizia all'aspirante socio. Contro il rifiuto all'ammissione è possibile fare domanda di appello al Presidente dell'Associazione entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione della decisione.

- Articolo 7 - Diritti e doveri dei soci

La qualifica di socio non è in alcun caso trasmissibile ed è a tempo indeterminato.

L'adesione comporta per i soci:

- il diritto di partecipazione alle iniziative svolte dall'associazione;
- il diritto di voto in assemblea per le decisioni riguardanti le attività organizzative e gestionali, per le modifiche dello statuto e del regolamento, per l'elezione degli organi direttivi.

Tutti i soci sono obbligati:

- al versamento dell'annuale quota associativa;
- al rispetto delle decisioni degli organi associativi;
- a svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

- Articolo 8 - Perdita della qualifica di socio

La perdita della qualifica di socio può avvenire per morte, esclusione e recesso.

Il recesso deve essere comunicato in forma scritta al consiglio direttivo.

L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo per:

- attività in contrasto con i fini associativi:
- mancato rispetto degli obblighi statutari;
- utilizzo strumentale dell'appartenenza all'associazione genitori o del nome.

Contro le deliberazioni del consiglio direttivo, l'interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, mediante un atto scritto indirizzato al Presidente. Quest'ultimo sottopone il caso alla successiva assemblea ordinaria.

Il giudizio è inappellabile.

III - Organi dell'Associazione

- Articolo 9 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'assemblea;
- il consiglio direttivo;
- il presidente.

Le relative cariche sono esercitate a titolo gratuito.

- Articolo 10 - Costituzione dell'assemblea

Sono membri dell'assemblea tutti gli aderenti iscritti nei registro dei soci; essi partecipano di diritto alle riunioni purché siano in regola con il versamento della quota associativa relativa all'anno sociale considerato.

L'assemblea è convocata dal Presidente una volta all'anno, entro i 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'approvazione del bilancio preventivo. Potrà inoltre essere convocata ogni qualvolta sia ritenuta necessaria dal presidente, su richiesta del consiglio direttivo o di almeno un terzo dei soci, entro un mese dalla richiesta medesima.

L'avviso di convocazione deve essere inviato a ciascun socio almeno quindici giorni prima della riunione e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

L'assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la metà più uno dei soci presenti o rappresentati;
- in seconda convocazione, con qualsiasi numero di soci.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei soci presenti e vincolano tutti i soci, compresi gli assenti o i dissenzienti; le deliberazioni sono verbalizzate nel libro delle assemblee e pubblicizzate secondo le modalità fissate dal regolamento.

Le deliberazioni dell'assemblea, riguardanti le modifiche statutarie e lo scioglimento sono prese a maggioranza assoluta dei soci iscritti al libro soci da almeno sei mesi.

Le votazioni avvengono di norma a voto palese per alzata di mano; è ammesso il conferimento di non più di due deleghe in capo al medesimo socio.

I soci amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti il bilancio e la loro responsabilità nella gestione.

- Articolo 11 . Funzioni dell'Assemblea

L'assemblea:

- elegge i componenti del Consiglio Direttivo,
- elegge il collegio dei revisori, qualora fosse necessario per legge o per delibera dell'assemblea;
- approva il programma di attività proposto dal consiglio direttivo;
- promuove adeguati rapporti di collaborazione con il "Gruppo Amici", con la fondazione "Orizzonti Sereni", con l'OVCI", con l'associazione di volontariato Don Luigi Monza, nonché con tutte le altre realtà associative che fanno riferimento all'associazione "La Nostra Famiglia";
- approva il regolamento;
- delibera su eventuali operazioni di straordinaria amministrazione;
- valuta il resoconto programmatico delle attività presentato dal Consiglio Direttivo e lo approva;
- determina annualmente la quota associativa
- approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'associazione.
- con la maggioranza prevista dall'Articolo 23 del presente statuto delibera le modifiche dello statuto;
- con la maggioranza prevista dall'Articolo 24 del presente statuto delibera sullo scioglimento dell'associazione, sulla nomina e sui

poteri dei liquidatori.

Tutte le delibere vanno registrate nel libro delle assemblee.

- Articolo 12 - Consiglio direttivo

Il consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea elettiva dei soci come previsto all'art. 11.

Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo viene deciso di volta in volta dall'Assemblea direttiva, prima della votazione.

Il numero dei componenti non può essere inferiore al numero a cinque, più il Presidente ed un socio de "La Nostra Famiglia".

I componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La funzione di componente del Consiglio Direttivo non prevede alcuna retribuzione e dà diritto esclusivamente al rimborso delle spese documentate.

Il consiglio si riunisce almeno due volte l'anno, previa convocazione da parte del Presidente ovvero dietro richiesta scritta e motivata di almeno tre componenti del Consiglio stesso.

Le delibere vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti e sono verbalizzate nel libro del Consiglio Direttivo a cura del Presidente.

Nel caso che il numero dei presenti al Consiglio Direttivo sia pari il voto del presidente viene conteggiato doppio.

- Articolo 13 - Funzioni del Consiglio Direttivo

Spetta al consiglio direttivo lo svolgimento di ogni azione necessaria per il conseguimento dei fini statutari, secondo gli indirizzi espressi dall'Assemblea.

In particolare spetta al consiglio direttivo di:

- eleggere al suo interno il Presidente
- predisporre il programma di attività dell'associazione per il conseguimento dei fini statutari, traducendolo in proposte di atti di indirizzo e di coordinamento per l'intera associazione;
- predisporre ogni anno il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre all'assemblea, e tenere la contabilità ordinaria dell'associazione;
- curare e mantenere i rapporti dell'associazione con le istituzioni pubbliche e le associazioni similari nazionali ed internazionali
- vigilare sull'operato dei soci specie per quanto concerne le iniziative intraprese a livello locale ed ai rapporti con enti esterni;
- predisporre il resoconto delle attività associative da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 11.

Il consiglio direttivo si può avvalere di una segreteria organizzativa istituita presso la sede dell'associazione. Ai sensi dell'art. 11, alle spese di funzionamento della segreteria concorrono i soci con la quota parte della quota associativa.

- Articolo 14 - Decadenza e dimissioni dal Consiglio direttivo

Il componente del consiglio direttivo che non partecipi alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo, decade automaticamente dalla carica.

Il consigliere decaduto o dimissionario, le cui dimissioni sono accettate, viene surrogato dal primo dei non eletti.

In caso di impossibilità alla surroga o in caso di dimissione della maggioranza dei consiglieri, gli altri componenti proseguono nella gestione ordinaria dell'associazione fino alla successiva assemblea, da convocarsi entro tre mesi.

- Articolo 15 - Presidente

Il Presidente dell'associazione è eletto ai sensi dell'art. 12, per tre anni rinnovabili.

Assume la rappresentanza legale dell'associazione.

Convoca e presiede sia l'assemblea che il consiglio direttivo. In caso di assenza o di impedimento, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente.

Egli ha facoltà di nominare i professionisti che lo rappresentino nelle controversie riguardanti l'associazione, in qualsiasi stato e grado di giudizio civile, penale e amministrativo.

Il Presidente può nominare uno o più procuratori speciali per il compimento di atti determinati.

La carica di Presidente dell'Associazione non prevede alcuna retribuzione e dà diritto esclusivamente al rimborso delle spese documentate.

- Articolo 16 - Segretario

Il segretario è scelto dal presidente anche al di fuori del consiglio direttivo. Coadiuva il presidente ed ha i seguenti compiti:

- tenuta ed aggiornamento del registro dei soci;
- disbrigo della corrispondenza.

E' responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo.

- Articolo 17 - Tesoriere

Il tesoriere è scelto dal presidente anche al di fuori del consiglio direttivo. Ha i seguenti compiti:

- predispone lo schema del progetto di bilancio che sottopone al consiglio direttivo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del consiglio direttivo.

- Articolo 18 - Il Bilancio

Su proposta del presidente, l'assemblea approva il bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario. Il primo esercizio si chiude al 31 dicembre dell'anno di costituzione dell'associazione.

Il bilancio è elaborato dal tesoriere è presentato all'assemblea dal consiglio direttivo.

- Articolo 19. Collegio dei Revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti, qualora previsto per legge o costituito per volontà dell'assemblea dei soci, è costituto da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea e durano in carica tre anni. Elegge nel suo ambito il presidente.

Il collegio dei revisori esercita i poteri e le funzioni previste per legge. Agisce di propria iniziativa su richiesta di uno degli organi dell'associazione, oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.

Il collegio dei revisori dei conti riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.

IV - Risorse e Patrimonio dell'Associazione

- Articolo 20 - Le Risorse

Le risorse dell'associazione sono costituite dalle quote associative, dai contributi dei soci o di terzi, dalle sovvenzioni di enti pubblici o privati, dai rimborsi derivanti da convenzioni, da rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo, da contributi di organismi internazionali, da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali da inserire in una apposita voce di bilancio e da ogni altra liberalità pervenuta all'associazione.

I fondi devono essere depositati presso istituti di credito.

Ogni operazione finanziaria deve essere disposta con firma disgiunta del presidente e del tesoriere.

- Articolo 21 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote di iscrizione, da eventuali lasciti e donazioni, dai beni acquistati.

Il patrimonio deve essere rivolto al perseguimento degli scopi istituzionali. All'associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

V - Organizzazione Territoriale

- Articolo 22-

Organizzazione e funzionamento dell'associazione sono determinati con regolamento.

L'Associazione, al fine di coordinare e utilizzare al meglio le proprie risorse umane ed economiche, aderisce al coordinamento dell'Associazione Genitori de La Nostra Famiglia.

<u>VI - Modifiche dello Statuto - Scioglimento - Disposizioni Finali</u> - Articolo 23 Modifiche dello statuto

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea straordinaria da uno degli organismi statutari o da almeno 1/3 dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea appositamente convocata con la presenza di almeno 3/4 dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Gli articoli 1 e 2 sono modificabili solo con il consenso di tutti i soci.

- Articolo 24 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio devono essere deliberate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4) dei soci.

In caso di scioglimento, l'associazione chiederà la nomina di un liquidatore; il patrimonio sociale non potrà essere ripartito tra i soci ma dovrà essere devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), con preferenza all'associazione "La Nostra Famiglia", con vincolo di destinazione ad attività rivolte alle famiglie o associazioni di famiglie che abbiano finalità analoghe.

- Articolo 25 - Disposizioni finali

Il presente statuto viene reso operante attraverso uno o più regolamenti attuativi.

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge in materia di volontariato (L.266/91 e L.R. 40/93).